



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

ATTESO: che nell'area di cantiere per la costruzione dello studentato dell'Università Ca' Foscari, sita a Venezia-Mestre (VE) in via Torino n°155, in data 18 settembre 2020 è stata rinvenuta una bomba d'aereo tipo AN-M64 *General Purpose* del peso di 500 libbre (226,80 kg), contenente 127 kg di tritolo, risalente al secondo conflitto mondiale;

VISTA: la nota prot. n°73903, in data 20/10/2020, con la quale la Prefettura di Venezia ha emesso la Direttiva Operativa per il coordinamento delle misure di sicurezza in relazione al disinnescamento e brillamento dell'ordigno bellico di che trattasi;

PRESO ATTO: di quanto stabilito nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi il giorno 21/10/2020 presso gli uffici della Questura di Venezia, per le misure d'ordine, vigilanza e sicurezza da adottarsi in occasione dell'evento di che trattasi;

VISTE: le Relazioni Tecniche concernenti la "*bonifica occasionale del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici*" redatte dall'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti "*Folgore*" di Legnano e dal Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori "TESEO TESEI" del nucleo SDAI di Ancona della Marina Militare, relative all'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO: che l'ordigno, una volta neutralizzato, sarà trasferito via terra dal luogo di ritrovamento fino all'accosto B21 - banchina Romagna del Terminal Rinfuse Venezia di porto Marghera e successivamente trasferito in immersione e lungo il Canale litoraneo Malamocco-Marghera, con apposito convoglio navale scortato, fino al raggiungimento del "punto di brillamento" nell'area di ancoraggio M.B.C. (Malamocco Big Carco) antistante il litorale del Lido di Venezia;

RITENUTO: necessario disciplinare la sicurezza della navigazione nei canali e bacini marittimi lagunari interessati dalle operazioni di trasbordo e trasporto dell'ordigno, nonché la zona di mare individuata per il suo brillamento a tutela della pubblica e privata incolumità;

- VISTO:** il proprio “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;
- VISTA:** la propria Ordinanza n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con la quale è stata disciplinata la circolazione di veicoli e persone all’interno degli ambiti portuali di Marghera aperti all’uso pubblico;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il **giorno 25 ottobre 2020, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 circa (orario stimato)**, saranno effettuate operazioni finalizzate a neutralizzare l’ordigno bellico rivenuto in data 18 settembre 2020 nell’area di cantiere per la costruzione dello studentato dell’Università Ca’ Foscari, sita a Venezia-Mestre (VE) in via Torino n°155, meglio individuata nell’allegato 1 alla presente ordinanza.

Le suddette attività, coordinate dall’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, saranno operativamente condotte dall’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti “*Folgore*” di Legnano (per la neutralizzazione delle spolette) e dal Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori della M.M. “*Teseo Tesei*” – Nucleo S.D.A.I. di Ancona (per il trasferimento dell’ordigno e il seguente brillamento in mare), secondo le fasi di seguito delineate:

- a) dalle ore 07:00 alle ore 12:00 circa: neutralizzazione delle spolette e trasferimento dell’ordigno da via Torino (Venezia-Mestre) all’accosto B21 – banchina Romagna del Terminal Rinfuse Venezia di porto Marghera;
- b) dalle ore 12:00 circa alle ore 14:00 circa: trasferimento a rimorchio dell’ordigno lungo il Canale litoraneo Malamocco-Marghera - via Bocca di porto di Malamocco - fino al punto di brillamento;
- c) dalle ore 14:00 circa alle ore 17:00 circa: brillamento dell’ordigno (allegato 4).

ORDINA

Articolo 1

(Divieti e prescrizioni per la viabilità in ambito portuale nella fase di trasferimento via terra dell’ordigno)

Nell’ambito della viabilità portuale di Marghera e più precisamente in **via Rampa del Commercio, via del Commercio e nelle aree operative in ambito portuale**, durante il transito del convoglio terrestre che trasporta l’ordigno, la circolazione veicolare e pedonale

è interdetta. Tutti i veicoli, mezzi d'opera e persone in transito dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza superiore a 100 metri dal convoglio terrestre.

Detta fase delle attività si svolgerà lungo il percorso rappresentato nello stralcio planimetrico in allegato 2.

Articolo 2

(Divieti e prescrizioni per la navigazione nella fase di trasferimento dell'ordigno)

Durante il trasferimento dell'ordigno via mare, lungo il percorso rappresentato nello stralcio planimetrico in allegato 3, dovranno essere osservati i seguenti divieti e prescrizioni:

- È fatto divieto alle unità di qualsiasi tipologia, di ormeggiarsi, sostare ed ancorarsi nello specchio acqueo antistante l'**accosto B21** di porto Marghera.
- La navigazione lungo il **Canale Litoraneo Malamocco-Marghera** è interdetta a tutte le unità navali e sarà ripristinata dopo il passaggio del convoglio;
- i battelli del servizio pubblico di collegamento tra Fusina e la Città di Venezia nonché tra località Alberoni e Santa Maria del Mare potranno seguire ad operare purché l'attraversamento del canale Malamocco – Marghera, come previsto dalle rispettive rotte ordinarie, avvenga previa autorizzazione (via VHF canale 16/13) della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, onde evitare interferenze di sorta rispetto al transito del predetto convoglio;
- la partenza di eventuali unità navali dagli accosti di porto Marghera potrà avvenire solo a seguito dell'autorizzazione (via VHF canale 16/13) della Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Venezia, onde evitare interferenze di sorta rispetto al transito del predetto convoglio;
- tutte le unità navali dovranno mantenere, in ogni caso, una distanza di sicurezza di **200 (duecento) metri** dal convoglio impegnato nel trasferimento dell'ordigno.

I suddetti divieti e prescrizioni non si applicano alle unità impiegate nelle operazioni di che trattasi, e di quelle della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Articolo 3

(Area di sicurezza e divieti per la fase di brillamento in mare dell'ordigno)

Il brillamento dell'ordigno bellico, previsto svolgersi a seguire le operazioni di trasferimento del medesimo, avverrà nel punto di coordinate (*datum* WGS84):

Lat. 45°22.1750' N – Long. 012°24.7607' E

Per detta fase delle attività è stata definita un'area di sicurezza circolare, estesa per un raggio di **1.000 (mille) metri** dal citato punto di brillamento, meglio definita nello stralcio planimetrico in allegato 4 alla presente ordinanza.

L'area di sicurezza in parola e la limitrofa zona di fonda denominata M.S.C. (Malamocco Small Cargo) sono da considerarsi interdette alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca e a qualsivoglia altro uso pubblico **dalle ore 11:00 del 25/10/2020 fino al termine dell'esigenza.**

Le navi alla fonda nell'area M.B.C. (Malamocco Big Cargo) e M.S.C. (Malamocco Small Cargo) o quelle in atterraggio e dirette nelle medesime aree, dovranno ancorarsi nell'area denominata M.L.A (Malamocco Lightning Area), come disciplinata dall'art. 20 del "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con l'Ordinanza n°175/2009 in premessa richiamata, previa autorizzazione del locale VTS;

Il divieto di cui sopra non si applica ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di soccorso, nonché facenti parte del dispositivo di protezione civile all'uopo approvato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

Tutti gli allegati citati nel testo del presente provvedimento sono da considerarsi parte integrante del medesimo.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia in toto alle disposizioni emanate dal Sindaco di Venezia nella propria Ordinanza ai fini di Protezione Civile, dal Questore di Venezia per ciò che attiene l'Ordine Pubblico nonché dalle disposizioni di coordinamento del Sig. Prefetto di Venezia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE


CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

POSIZIONE ORDIGNO BELLICO ED AREA DI SGOMBERO DAL SITO DI RINVENIMENTO



PERCORSO VIA TERRA DELL'ORDIGNO BELLICO IN AMBITO PORTUALE FINO ALL'ACCOSTO B21



PERCORSO VIA MARE ORDIGNO BELLICO DALL'ACCOSTO B21 AL PUNTO DI BRILLAMENTO

